

- 2) *La decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all'aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio, è annullata.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia nelle cause T-836/16 e T-624/17.*
- 4) *L'Ungheria sopporterà le proprie spese nelle cause T-836/16 e T-624/17.*

(¹) GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — Bank Tejarat/Consiglio

(Causa T-37/17) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Congelamento dei fondi — Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri — Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell'inserimento e del mantenimento del suo nome nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive in questione — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2019/C 230/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, QC, R. Blakeley, V. Zaiwalla, H. Leith, barristers, e T. de la Mare, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e J. Norris, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere un risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del regolamento d'esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2012, L 19, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), e del regolamento d'esecuzione (UE) del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU 2012, L 208, pag. 2).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Bank Tejarat sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU 2017, C 104.